

*Sentenza, Tribunale di Modena, dott. Cividali, 25 febbraio 2016, n. 429*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Cividali ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

**CORRENTISTI**

**CONTRO**

*-attori-*

**BANCA**

*-convenuta-*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Premesso che la parte attrice ha proposto causa nei confronti della Banca per ottenere la restituzione di importi indebitamente trattenuti dalla banca nel corso di vari rapporti intrattenuti con la stessa, a partire dal 1988 e sino al 2013 in relazione ad un contratto di conto corrente con apertura di credito, assumendo che la banca abbia applicato interessi, commissioni e spese non dovute o vietate per legge.

Si costituiva in giudizio lo BANCA, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata.

La causa veniva avviata alla decisione sulla base dei soli documenti prodotti in atti.

Deve premettersi che non risultano prodotti in atti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa per tutto il periodo di durata del contratto di conto corrente.

Risulta peraltro che tali documenti siano indicati nell'indice dei documenti allegati alla perizia di parte prodotta da parte attrice come allegato 2, ma di fatto non sono stati prodotti.

Come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 15.10.2015, la predetta documentazione non è espressamente indicata nell'indice del fascicolo di parte attrice (che riporta unicamente la perizia di parte), mentre il fascicolo della perizia di parte prodotta è rilegato e contiene all'interno solo gli allegati 1 e 3 e non quelli sub 2, il che consente di escludere che l'allegato 2 fosse in origine presente tra la documentazione prodotta nella causa.

Peraltro parte convenuta, sin dalla costituzione, ha eccepito di non avere rinvenuto gli estratti conto fascicolo e a fronte di ciò l'attore non ha provveduto nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. alla relativa produzione.

*Sentenza, Tribunale di Modena, dott. Cividali, 25 febbraio 2016, n. 429*

Quanto poi alla richiesta di esibizione degli estratti conto formulata da parte attrice nell'atto introduttivo e ribadita nella memoria 183 n. 2, si osserva che tale istanza è stata avanzata solo "se *inevasa la richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB*" da parte della banca.

In atti è in effetti prodotto dall'attrice un documento attestante la richiesta formulata *ante causam* nei confronti dell'istituto di credito, volta ad ottenere tutti gli estratti conto relativi al periodo di svolgimento del rapporto.

Senonchè è la stessa parte attrice a riconoscere nella perizia tecnica di parte prodotta in atti, di avere compiuto le proprie indagini contabili "sulla base degli estratti conto bancari relativi al conto corrente 33004 dal terzo trimestre '88 al quarto trimestre 2013 forniti da BPER filiale di Zola Predosa".

E' quindi evidente che la stessa parte attrice ha riconosciuto di aver ottenuto *ante causam* la documentazione richiesta ex art. 119 TUB e non vi è quindi in questa sede spazio per farsi luogo all'ordine di esibizione della stessa documentazione ex art. 210 c.p.c..

La parte attrice non ha quindi assolto all'onere della prova su di essa incombente e conseguentemente la domanda deve essere rigettata e la stessa attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite alla convenuta, in forza del principio di soccombenza.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande svolte da parte attrice.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.800,00 per spese, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Modena, 25 febbraio 2016

*Il Giudice dott.ssa Susanna Cividali*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*